

## **A.T.C. NO 2 SESIA**

# **Regolamento per la caccia di selezione alla specie Capriolo**

**Approvato dal Comitato di Gestione del 29/03/2019.**

(DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 della Giunta Regionale e successive modifiche).

### **Art. 1 Principi e finalità**

Al fine di garantire una popolazione sana e ben strutturata nel rapporto sessi e classi di età ed una densità commisurata alle potenzialità ambientali, la gestione della specie Capriolo deve basarsi sui seguenti principi:

1. la conoscenza della reale consistenza e struttura della popolazione, acquisita mediante l'effettuazione di censimenti ed il calcolo degli indici cinegetici;
2. l'impostazione di razionali Piani di prelievo;
3. la distribuzione programmata della pressione venatoria;
4. l'applicazione di mezzi e tempi di prelievo biologicamente corretti, anche in rapporto alla presenza di altre specie oggetto di caccia;
5. il controllo dei capi abbattuti.

### **Art. 2 Organizzazione del territorio**

Per ottemperare a quanto previsto dall'Art. 1, il Comitato di Gestione ha individuato nell'ambito del territorio di questo A.T.C., un unico Distretto, che raggruppa diversi Comuni, all'interno del quale effettuare la caccia di selezione al Capriolo. Nell'ambito del distretto sono stati individuati settori di caccia omogenei (denominati anche zone).

### **Art. 3 Referente**

In ogni zona l'ATC designa un REFERENTE e lo comunica a tutti i componenti della zona.

I compiti del referente sono:

1. Coadiuvare l'operatore nell'organizzazione e nella gestione delle problematiche che si verificano all'interno della zona;
2. Conoscere e comunicare, in caso di richiesta, agli organi di vigilanza (operatore dell'ATC) la distribuzione aggiornata degli appostamenti (Altane e temporanei);
3. Essere disponibile ad eventuali incontri organizzati presso l'ATC o nella zona, dai responsabili dell'ATC;
4. Comunicare all'operatore dell'ATC i nominativi dei cacciatori presenti ad ogni uscita.

### **Art. 4 Requisiti dei cacciatori di selezione**

I cacciatori ammessi ad esercitare la caccia di selezione al Capriolo, devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Oltre all'esercizio della caccia di selezione, i cacciatori dovranno partecipare ai censimenti annuali previsti dalle vigenti normative.

I cacciatori di selezione sono direttamente coinvolti nella gestione della specie e della Zona di loro assegnazione (ad es. predisposizione di altane, miglioramenti ambientali, affiancare e coadiuvare il personale di vigilanza, ecc.).

I cacciatori non ancora iscritti al registro dei Cacciatori di selezione istituito dall'A.T.C., che intendano esercitare per la prima volta la Caccia di Selezione al capriolo nell'ATC, qualora intendessero iscriversi, devono formulare domanda indirizzata al Comitato di Gestione entro il **15 maggio di ogni anno**.

## **Art. 5 Cacciatori ammessi al prelievo**

L'estensione e le caratteristiche faunistiche del territorio ove viene esercitata la caccia di selezione al capriolo, nonché la modalità praticata, vale a dire il prelievo da appostamento con esclusione della caccia vagante (vedi 5.3.3), fanno sì che si configuri una capienza massima di esercizio alla quale adeguare il numero di cacciatori annualmente ammessi al prelievo. L'esperienza maturata nelle precedenti annate e la suddivisione del territorio in zone con numero fisso nominativo di cacciatori assegnati evidenziano in 150 il numero massimo di posti annualmente disponibili. Tale limite potrà essere rivisto annualmente.

**5.1** Qualora il numero degli ammessi e/o degli ammissibili alla caccia di selezione superasse il numero di 150 cacciatori per periodo di abbattimento (capienza massima) la graduatoria per l'ammissione avverrà per sorteggio. La rinuncia al prelievo da parte di un cacciatore in attività comporta la perdita del posto. Il rientro nell'elenco degli ammessi comporta la presentazione di una nuova domanda con relativa nuova data di registrazione.

**5.2** Saranno inclusi fra i sorteggiati anche i cacciatori che nelle **tre** annate precedenti non hanno effettuato l'abbattimento.

## **Art. 6 La caccia di selezione al Capriolo**

La caccia di selezione al capriolo verrà praticata secondo quanto previsto al punto 1 modalità A dell'allegato 2 alla DGR 94/3804 del 27.04.2012. Tale modalità prevede l'assegnazione nominativa dei capi, con la possibilità di accorpare femmine adulte e classe 0.

È inoltre possibile procedere all'assegnazione con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori per capo autorizzato purché sia garantita la ripartizione equilibrata tra le diverse classi di tiro.

Nel caso di accorpamento delle femmine e della classe 0, il prelievo può essere esercitato fino al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna classe di tiro. Al raggiungimento della suddetta soglia i capi restanti possono essere assegnati nominativamente con un rapporto paritario capi/cacciatori.

**Le modalità specifiche dell'esercizio venatorio nelle singole zone è specificato annualmente nelle disposizioni generali.**

### **6.1 Formulazione del Piano di prelievo**

**6.1.1** Il Piano di prelievo selettivo ed il relativo Calendario sono predisposti dal C. di G. sulla base delle risultanze del censimento primaverile e degli esiti dei prelievi nell'anno precedente. Il Piano di prelievo ed il relativo Calendario vengono sottoposti alla Giunta Regionale per l'approvazione.

### **6.2 Organizzazione del Piano di prelievo**

**6.2.1** Ai cacciatori ammessi al Piano di Prelievo, nell'annata precedente l'A.T.C. fornisce un modulo "**scelta capo**", nel quale, i cacciatori dovranno indicare la zona di caccia e la "classe di tiro" prescelta. Detto modulo dovrà essere fatto pervenire debitamente compilato, all'A.T.C., unitamente alla ricevuta di versamento della **quota minima** di partecipazione stabilita **annualmente**, rispettando i parametri indicati dalla Regione entro il **15 maggio di ogni anno**.

Ai cacciatori che hanno effettuato una nuova domanda di ammissione, per la caccia di selezione al capriolo, la compilazione del modulo "scelta capo" e il pagamento della quota minima dovranno essere effettuati entro la data che verrà comunicata dall'ATC, solo dopo aver verificato la possibilità di ammissione.

L'assegnazione della zona sarà immediata nel caso in cui le preferenze espresse siano compatibili con le disponibilità.

La succitata quota minima (fissa) dovrà essere integrata, per l'abbattimento del primo capo, dal versamento della **quota aggiuntiva** differenziata fra maschio adulto, femmina e classe zero, anch'essa stabilita rispettando i parametri minimi e massimi indicati dalla Regione.

Il versamento per il capo abbattuto dovrà essere effettuato entro 8 (otto) giorni dalla data del prelievo oppure il versamento del capo assegnato dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'attività venatoria.

I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati sul **c/c postale n. 12636288** intestato all'A.T.C..

**6.2.2** Il mancato ritiro dell'autorizzazione verrà considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato senza il rimborso delle quote già versate.

**6.2.3** Nel caso in cui il numero di preferenze espresse per sesso e/o classe di tiro sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili per ciascuna classe di tiro, l'assegnazione è immediata.

Qualora il numero dei capi da abbattere, suddiviso per sesso e/o classe di tiro, fosse inferiore a quello dei cacciatori ammessi al Piano di prelievo, il C. di G. provvederà all'assegnazione del capo per sesso e/o classe di tiro, tramite graduatoria, con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori per capo autorizzato, sino al numero massimo di 150 cacciatori per periodo di abbattimento (capienza massima della zona).

Qualora si dovesse procedere con l'assegnazione del capo secondo una graduatoria di punteggi assegnati, si adoteranno i criteri di merito elencati al punto 2.2 dell'allegato 2 delle Linee guida approvate con DGR 94-3804 del 27/042012 e di seguito riportati.

**6.2.4** Costituiscono criteri di priorità con valore decrescente:

- l'abbattimento di un capo sanitario nella stagione precedente;
- l'effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione precedente;
- l'abbattimento di un capo di classe 0 nella stagione precedente;
- l'abbattimento di una femmina nella stagione precedente;
- l'abbattimento di un maschio nella stagione precedente;
- la partecipazione ai censimenti della specie capriolo organizzati dall'A.T.C..

**6.2.5** In caso di rinuncia del capo assegnato, da parte del cacciatore, lo stesso capo può essere ridistribuito ad un altro cacciatore della medesima zona.

**6.2.6** I cacciatori partecipanti alla caccia di selezione riceveranno dall' A.T.C.

1. una cartolina autorizzativa contenente il numero di contrassegno, le caratteristiche del capo da abbattere, la Zona, il periodo e le giornate di caccia consentite. Sul retro di detta cartolina il cacciatore dovrà provvedere (prima di ogni uscita) a segnare le giornate di caccia effettuate. Dopo l'abbattimento e a recupero avvenuto sulla cartolina il cacciatore dovrà indicare il luogo e l'ora di abbattimento;
2. una fascetta identificativa (contrassegno numerato) che dovrà essere applicata in modo inamovibile al garretto del capo appena abbattuto. La fascetta comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In assenza di contrassegno, il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge;
3. un blocchetto di tagliandi madre- figlia da imbucare nelle apposite cassette all'inizio della giornata di caccia.

**6.2.7** I contrassegni rilasciati non saranno in alcun caso sostituiti o reintegrati. In caso di smarrimento o distruzione il possessore perderà automaticamente il diritto al prelievo del capo.

**6.2.8** I contrassegni e le autorizzazioni non utilizzate dovranno essere restituiti entro la data stabilita dal CdG dalla fine del periodo di caccia assegnato.

**6.2.9** Ai cacciatori ai quali non è stato possibile assegnare alcun capo sarà rimborsata la quota versata all'atto della domanda e sarà garantita la priorità nelle ulteriori assegnazioni nella stagione in corso o nella successiva stagione venatoria.

## **6.3 Modalità di prelievo**

**6.3.1** Nell'ambito del territorio venabile dell'A.T.C., la caccia di selezione al capriolo sarà esercitata in un unico distretto. In tale unità di gestione saranno individuate zone (settori) connotate da precisi confini geografici, cartografate a cura dell'A.T.C.

Il numero di cacciatori per zona sarà insindacabilmente stabilito dal Comitato di Gestione in funzione dell'estensione della medesima, del numero di capi in essa presenti e del rispetto dei criteri di sicurezza.

**6.3.2** L'assegnazione dei cacciatori alle singole zone avverrà con modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

Sulla base dei criteri adottati, l'A.T.C. prima dell'inizio della caccia di selezione pubblicherà l'elenco delle assegnazioni dei cacciatori alle singole zone.

**6.3.3** La caccia di selezione verrà esercitata nelle giornate e nei periodi consentiti dal calendario venatorio corrente. Tali informazioni saranno rese pubbliche dall'ATC tramite idonei mezzi di comunicazione. Durante il periodo dell'attività venatoria della caccia di selezione al Capriolo, tale attività si potrà esercitare esclusivamente da appostamento che dovrà essere raggiunto con il fucile scarico e chiuso nella custodia. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento. In qualunque altro caso, il soffermarsi o il vagare con l'arma carica al di fuori dell'appostamento verrà considerato un'infrazione al presente Regolamento.

**6.3.4** Ogni cacciatore non potrà esercitare la caccia di selezione al di fuori dei confini della zona assegnata, salvo deroga espressa dal C.di G. ai fini della corretta e completa attuazione del Piano di prelievo.

**6.3.5** Gli abbattimenti dovranno essere effettuati prioritariamente nei confronti di animali, della specie assegnata, traumatizzati e/o defedati a prescindere dalla classe di età e dal sesso.

Si definisce capo sanitario un animale che presenta segni di malattia, lesioni o ferite pregresse, ritenute invalidanti dal tecnico addetto al centro di controllo, o peso inferiore del 35% del peso medio della corrispondente classe di sesso o di età riportati nell'OGUR.

L'abbattimento di un animale ritenuto sanitario comporta l'assegnazione, da parte del Comitato di Gestione, al cacciatore che lo ha prelevato di un capo nella stagione venatoria successiva o, laddove possibile, in quella in corso.

Gli animali abbattuti che presentino evidenti segni di malattia dovranno essere sottoposti ad esame veterinario da parte dell'ASL competente per territorio per valutare l'eventuale distruzione della carcassa. In tal caso l'avvenuta distruzione e relativa modalità saranno oggetto di verbalizzazione. Inoltre, nello spazio riservato alle note, il tecnico addetto al Centro di Controllo provvederà a riportare l'avvenuto interessamento dell'ASL e la relativa distruzione della carcassa.

I capi distrutti saranno conteggiati nei piani di abbattimento selettivo e daranno diritto al cacciatore che ha effettuato tale abbattimento sanitario all'assegnazione di un capo, anche se in esubero rispetto al piano di prelievo, con le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione venatoria in corso.

Qualora non fosse possibile l'assegnazione di un capo nella stagione venatoria in corso al cacciatore ne verrà assegnato un'altro, nella stagione venatoria successiva, avente le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione precedente.

**6.3.6** È definito "NON CONFORME" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a quanto previsto dalla cartolina autorizzativa di assegnazione. A tale abbattimento verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

**6.3.7** Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni sulla non conformità devono essere presentate per iscritto entro 3 gg al Presidente dell'ATC. Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da una Commissione composta da un rappresentante dell'ATC, dal tecnico faunistico dell'ATC, dal tecnico del centro di controllo e da un rappresentante della Provincia competente per territorio, l'esito verrà poi comunicato al cacciatore. Inoltre la commissione valuterà oltre ai casi contestati, tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età abbia

evidenti caratteristiche proprie di un'altra classe; in questo caso l'abbattimento non conforme può essere giustificato da tali anomalie (errore di tiro).

**6.3.8** In ogni caso verranno esclusi da eventuali riassegnazioni i cacciatori che nella stagione corrente abbiano effettuato l'abbattimento di un capo non conforme. Inoltre gli stessi non potranno essere ammessi alla caccia di selezione per la specie capriolo **nell'anno successivo l'abbattimento del capo non conforme**.

**6.3.9** È fatto obbligo ai cacciatori che partecipano ai piani di prelievo del capriolo di contattarsi prima dell'inizio della stagione, scambiarsi i rispettivi recapiti telefonici ed accordandosi sull'esercizio della caccia al fine di evitare reciproci disturbi, oltre che per motivi di sicurezza nel raggiungimento delle poste.

**6.3.10** È fatto obbligo ai cacciatori che partecipano ai piani di prelievo del capriolo di comunicare appena possibile tramite cellulare alla Guardia dell'ATC l'eventuale sparo ed il probabile esito del tiro (abbattimento, ferimento certo o presunto, colpo fallito).

**6.3.11** È fatto obbligo ai cacciatori che partecipano ai piani di prelievo del capriolo di comunicare appena possibile tramite cellulare alla Guardia dell'ATC l'eventuale sparo udito ed indicarne la provenienza/direzione.

**6.3.12** La caccia da "altana" è auspicata per motivi di sicurezza e di efficacia dell'abbattimento. Il cacciatore che intende edificare un'altana deve munirsi dell'autorizzazione del proprietario del fondo e del comune ove è edificata l'altana dopo eventuali adempimenti edilizi e/o paesaggistici dettati dal comune stesso.

#### **6.4 Definizione e disposizioni sugli appostamenti**

Nel territorio dell'ATC Novara 1 la caccia di selezione al capriolo verrà esercitata da appostamento (altana o postazione a terra).

Tali appostamenti devono rispettare quanto indicato all'art. 15 "Appostamenti temporanei e appostamenti per il prelievo degli ungulati" della L.R. n. 5/2018:

- *Art. 15, comma 1: "Sono consentiti gli appostamenti purché temporanei. Si considerano temporanei, ai fini della presente legge, gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata che non comportano modificazioni del sito" (gli appostamenti temporanei sono consentiti, in attesa dei criteri indicati al comma 2, anche a meno di 300 dal confine delle zone in cui è vietata la caccia);*
- *Art. 15, comma 2: "La Giunta Regionale, con propria deliberazione definisce i criteri per la realizzazione degli appostamenti temporanei e per il prelievo venatorio degli ungulati da appostamento, quali le altane, che devono essere poste ad almeno 300 metri dal confine delle zone in cui è vietata la caccia";*
- *Art. 15, comma 3: "La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante o di rami, né con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti e sono comunque utilizzabili, dopo le operazioni di raccolta i residui culturali";*
- *Art. 15, comma 6: "Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della Legge 157/1992, gli appostamenti per il prelievo degli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5 della medesima legge. Tali appostamenti possono essere realizzati previo assenso scritto del proprietario e dell'eventuale conduttore del fondo".*

Il cacciatore che intende realizzare un'altana deve munirsi dell'autorizzazione del comune, se richiesta, ove è sita l'altana dopo eventuali adempimenti edilizi e/o paesaggistici dettati dal comune stesso.

Il cacciatore che intende realizzare un'altana deve munirsi dell'autorizzazione del proprietario e del conduttore del fondo. Il modello di autorizzazione deve essere compilato come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 46 D.P.R.n. 445 del 28/12/2000) attestante il

consenso del proprietario e del conduttore a realizzare l'altana o altra "struttura" assimilabile". Tale documento deve essere consegnato all'ATC, debitamente compilato, con allegato i documenti d'identità ed un estratto catastale con indicata la localizzazione.

E' fatto obbligo il ripristino dei luoghi (eliminazione dell'altana) al termine del periodo consentito per la caccia di selezione al capriolo di ogni stagione venatoria, affinché non possa essere assimilata ad appostamento fisso.

Per la realizzazione delle altane o di strutture assimilabili è buona pratica rispettare il contesto paesaggistico nel quale si inserisce. Pertanto la scelta dei materiali dovrà essere effettuata con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti paesaggistici.

Nella zona assegnata ogni cacciatore può realizzare una sola postazione (Altana) a titolo non esclusivo.

## **6.5 Mezzi per l'esercizio della caccia di selezione**

**6.45.1** La caccia di selezione agli ungulati deve essere effettuata con fucile con canna ad anima rigata, munito di cannocchiale e di calibro non inferiore a 6 mm. È vietato l'utilizzo di fucili combinati con canna ad anima liscia.

**6.5.2** È fatto obbligo al fine di evitare di lasciare sul territorio soggetti feriti, controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo; in caso di presenza di tracce di ferimento, si dovrà scrupolosamente tentarne il recupero, avvalendosi eventualmente della collaborazione di recuperatori dotati di cani da traccia. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa, il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purché abbia comunicato tempestivamente all'A.T.C il ferimento ed il tentativo di recupero, anche in caso di sospetto ferimento pur senza tracce visibili è buona cosa richiedere il controllo di tiro da parte del recuperatore.

**6.5.3** Nella pratica della caccia di selezione non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia o addestrati alla traccia esclusivamente per il tentativo di recupero dell'animale ferito.

## **6.6 Centri di Controllo**

**6.6.1** Il capo prelevato dovrà essere presentato completamente eviscerato entro il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero al Centro di Controllo dal cacciatore che ha effettuato il prelievo o da un suo delegato, congiuntamente alla scheda autorizzativa debitamente compilata. L'eviscerazione non potrà essere effettuata presso il centro di controllo.

**6.6.2** Al centro di controllo il tecnico incaricato compilerà la scheda di rilevamento dati che, sottoscritta dal cacciatore o da un suo delegato e rilasciagli in copia, costituirà documento attestante la legalità dell'abbattimento.

**6.6.3** L'orario e l'indirizzo del Centro di Controllo sarà oggetto di comunicazione da parte dell'A.T.C..

**6.6.4** I capi abbattuti dovranno essere presentati al centro di controllo in contenitori aperti atti a favorire il raffreddamento della spoglia e a trattenere le eventuali perdite di sangue.

## **Art. 7 Pubblicità degli atti**

L'A.T.C. si assume l'impegno di dare idonea pubblicità dei seguenti adempimenti:

- modalità di partecipazione alla caccia di selezione (Regolamento);
- calendario per la presentazione delle domande e relativi versamenti;
- quote di partecipazione al prelievo selettivo;
- piano di prelievo autorizzato;
- calendario e giornate di caccia per la caccia di selezione;
- cartografia del Distretto e delle zone di caccia;
- ubicazione delle cassette dove imbucare i tagliandi;
- sede ed orari del centro di controllo;
- calendario dei censimenti;

- altre eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie in merito allo svolgimento della caccia di selezione.

### **Art. 8 Vigilanza**

**8.1** La vigilanza alle norme contenute nel presente Regolamento è affidata agli Organi di cui all'art. 27 della Legge 11/2/92 n° 157.

**8.2** Si ricorda che la violazione delle norme previste dai vigenti regolamenti degli ambiti (ATC o CA) è sanzionabile in base all'art. 40, comma 5, lettera dd L.R. 5/2012.

*Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia venatoria e a quanto indicato nelle "linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" (27 aprile 2012, n. 94-3804) e successive modifiche.*